



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016



*A tutti gli Ordini Professionali
Ingegneri – Architetti – Geometri
ai rispettivi indirizzi di posta elettronica
certificata*

ordine.ancona@ingpec.eu

ordine.fermo@ingpec.eu

ordine.macerata@ingpec.eu

ordine.pesaro@ingpec.eu

ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

collegio.ascolipiceno@geopec.it

collegio.ancona@geopec.it

collegio.camerino@geopec.it

collegio.fermo@geopec.it

collegio.macerata@geopec.it

collegio.pesaro@geopec.it

oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it

oappc.fermo@archiworldpec.it

oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it

oappc.macerata@archiworldpec.it

oappc.ancona@archiworldpec.it

*Al Commissario Straordinario per la
Ricostruzione Sisma 2016*

Oggetto: ORDINANZA 80 dell'11/6/2019

La presente per rendere noto a tutti gli iscritti, a mezzo del rispettivo ordine professionale di appartenenza, che l'ordinanza n. 80 dell'11/6/2019, seppur già pubblicata e attualmente in piena applicazione, è stata, comunque, osservata dalla Corte dei Conti in data 5/9/2019, in quanto l'art. 2, relativo all'ammissibilità delle varianti in aumento, è stato ritenuto non allineato all'art. 106 del Dcr. Lgs. n. 50/2016.

La nota avviso della Corte dei Conti 0035334-05/09/2019-SCCLA-PCGEPRE-P - che si allega - specificava, infatti, di aver ammesso al visto e alla registrazione l'ordinanza n. 80, evidenziando, però, che l'art. 2 del suddetto provvedimento recante modifiche all'ordinanza n. 8 del 2016, doveva essere letto in coerenza con l'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, che stabilisce i presupposti per il ricorso alle varianti dei lavori in corso d'opera.

In definitiva, pertanto, stante la nota avviso della Corte dei Conti, nell'attesa di una nuova modifica dell'ordinanza 80, che verrà disposta all'interno di altra ordinanza in fase di emissione, **d'intesa con il Commissario, la suddetta osservazione deve intendersi oggi applicabile** nel senso che, **per la ricostruzione leggera, le varianti in aumento sono ammesse esclusivamente nel limite del 15%** rispetto al contributo concesso, in coerenza con l'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, al pari, pertanto, della percentuale consentita nella ricostruzione pesante.

D'intesa con il Commissario, quindi, in via cautelativa, dalla data del 19/11/2019 (data in cui gli Uffici Speciali per la Ricostruzione sono venuti a conoscenza della precitata nota della Corte dei conti), per i danni lievi e per le domande presentate, non saranno più esaminate e ammesse a contributo varianti di importo superiore al 15% rispetto al contributo concesso e tutte le proposte di variante che non rientrino all'interno della predetta percentuale dovranno essere rimodulate, contenendo la variazione entro il limite imposto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore USR Marche
Cesare Spuri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.